

## IVA

### ***Note di credito nei casi di risoluzione contrattuale causata dal mancato pagamento***

di Luca Caramaschi

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il tema delle note di variazione in diminuzione o, più comunemente, delle “**note di credito**”, rappresenta da alcuni anni, soprattutto a seguito delle modifiche che si sono succedute nel testo della disposizione ([l'articolo 26 del Decreto Iva](#)) a partire dal 1° gennaio 2016, un argomento sul quale l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, anche in considerazione dei **riflessi operativi** e degli effetti anche economici che la disposizione determina.

Un tema spesso dibattuto è quello relativo alla possibilità di emettere la nota di credito nei casi di **risoluzione contrattuale dovuta all'inadempimento del cliente**.

Ai sensi del [comma 9](#) dell'articolo 26 del Decreto Iva “*Nel caso di **risoluzione contrattuale**, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a **inadempimento**, la facoltà di cui al comma 2 [emissione di nota di **variazione in diminuzione** senza limiti temporali] non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni*”.

La richiamata disposizione, pertanto, rappresenta una specificazione dell'ipotesi di risoluzione contrattuale, riferita al caso dell'**inadempimento**, disciplinata dallo stesso articolo 26 nel precedente **comma 2** laddove si afferma in generale che “*Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, **viene meno in tutto o in parte**, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di ..., **risoluzione**, ..., il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25*”.

Tuttavia, nei casi in cui l'inadempimento consiste nel **mancato pagamento** da parte del cliente (situazione assai frequente) si attiva da parte del fornitore un'ulteriore possibilità prevista dal

citato articolo 26 e disciplinata dal **comma 3-bis** che recita “*La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente*”, a prescindere dal caso delle procedure concorsuali, “..... b) a causa di **procedure esecutive individuali rimaste infruttuose**”.

Requisito dell'infruttuosità che deve essere **dimostrato dal contribuente** interessato al fine di poter emettere la nota di credito (che si ricorda è facoltativa), *in primis* verificando le ipotesi (non tassative) di **infruttuosità legale** previste dal [comma 12](#) dell'articolo 26 del Decreto Iva che recita: “*Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una **procedura esecutiva individuale** si considera in ogni caso infruttuosa:*

*a) nell'ipotesi di **pignoramento presso terzi**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;*

*b) nell'ipotesi di **pignoramento di beni mobili**, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la **mancanza di beni da pignorare** ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità”;*

*c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia **andata deserta**, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità”.*

Per diverso tempo, o quanto meno fino alle **modifiche in vigore dal 1° gennaio 2016**, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento consistente nel mancato pagamento della prestazione, **l'emissione della nota di credito** fosse possibile solo dopo aver verificato l'infruttuosità della procedura di recupero e, quindi, non possibile solo a seguito della mera risoluzione contrattuale dovuta all'inadempimento.

Con riferimento a questa **particolare ipotesi disciplinata dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)** l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi di recente, fornendo importanti indicazioni sotto il profilo operativo, con la [risposta all'interpello n. 386 del 20.07.2022](#).

Dopo aver ribadito, infatti, che la possibilità di invocare la **risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto)**, ai fini di operare la **variazione in diminuzione** riconosciuta dai commi 2 e 9 dell'[articolo 26](#) del Decreto Iva, rappresenta una **facoltà riconosciuta al creditore**, riconosce altresì la possibilità di **rinunciare a detto beneficio**, scegliendo, invece, nell'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale o esecutiva, di operare la **variazione in diminuzione alle condizioni stabilite dal comma 3-bis** (introdotto nell'articolo 26 del decreto Iva dall'[articolo 18, comma 1, lettera b, D.L. 73/2021](#), c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021).

### **Il principio espresso dall'Agenzia**

La risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono **due percorsi tra loro alternativi** ai fini di operare la variazione in diminuzione, essendo:

- il primo una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, **ritenendo l'iniziativa poco proficua**;
- il secondo la **decisione** del creditore di avviare l'azione esecutiva, **rinunciando** al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito dovendo, quindi, a tal fine attendere l'esito infruttuoso della procedura.

Infine, vi sono due ulteriori **principi** affermati dall'Agenzia nel recente documento di prassi.

Il primo (non nuovo ma spesso **"dimenticato"** dagli operatori nella prassi operativa), attiene alle modalità di emissione della nota di credito nel caso in cui, tanto a seguito del caso della risoluzione contrattuale quanto a seguito della successiva **procedura esecutiva** dichiarata **infruttuosa**, si arrivi ad ottenere un **incasso parziale** del credito interessato; in questo caso (l'istante era riuscito ad incassare somme indistintamente imputabili a spese legali per le azioni intraprese, interessi, accessori e per il residuo a capitale), detti importi, riconducibili comunque per natura al corrispettivo non percepito, devono secondo l'Agenzia formare oggetto di fatture autonome e distinte da emettere nei confronti dell'originario debitore al momento dell'incasso e **ripartite proporzionalmente tra imponibile ed imposta**.

Il secondo, riferito al caso della risoluzione determinata dal **sopravvenuto accordo tra le parti**; in detta ipotesi, precisa l'Agenzia, la variazione in diminuzione è consentita unicamente **entro un anno** dall'effettuazione dell'operazione imponibile come precisato nel comma 3 del più volte citato [articolo 26](#) e l'importo recato dalla **nota di credito** dovrà essere pari alla somma oggetto di rinuncia all'incasso per effetto dell'accordo transattivo, sempre ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta.